



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**  
**\*\*\*\*\***

**AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 129 DEL 03/08/2024**

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE CENTRO ABITATO DI MARINA DI CAMPO IN  
OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO, PER IL GIORNO 07  
AGOSTO 2024.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA**

**VISTI** gli accordi pattuiti con l'Amministrazione Comunale, circa l'organizzazione del servizio e della viabilità in occasione della festività del Santo Patrono della Frazione Marina di Campo, il giorno 07 agosto 2024;

**RITENUTO** di dover garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nelle zone frequentate dal presunto flusso di spettatori della manifestazione, comprendente la Santa Messa, la Processione ed il successivo spettacolo pirotecnico;

**SUPPONENDO** la presenza di diverse migliaia di persone nel centro di Marina di Campo e in particolare sul Lungomare Mibelli e Piazza Teseo Tesei;

**CONSIDERATO** che negli accessi alla zona è attiva una ZTL regolamentata;

**VISTO** l'articolo 7 e 159 del Codice della strada emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

**VISTA** il Decreto n. nell'Elba n. n° 24 del 29/09/2022 del Sindaco di Campo nell'Elba, mediante cui affida

al Dott. Francesco Modica di Marco la Responsabilità della Polizia Municipale;

### **DISPONE**

**DALLE ORE 20:00 DEL 07 AGOSTO FINO ALLE ORE 01:00 DEL 08 AGOSTO 2024 (E COMUNQUE FINO ALLA NORMALIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE), NELLE SEGUENTI VIE DELLA FZ. MARINA DI CAMPO, DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE A TUTTI I VEICOLI, COMPRESI GLI AUTORIZZATI E I VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI;**

**Tutte le strade all'interno del centro/ztl di Marina di Campo tra cui:**

- **Area Lungomare Mibelli (comprendente Piazza della Vittoria);**
- **Via Genova;**
- **Via Venezia;**
- **Piazza della Vittoria**
- **Piazza Cavour;**
- **Via delle Case Nuove;**
- **Piazza Teseo Tesei;**
- **Piazza da Verrazzano;**
- **Via La Chiusa;**
- **Via Largo Garibaldi;**
- **Piazza Vittorio Emanuele;**
- **Via Nino Bixio;**
- **Via Antoniotto Uso di Mare;**
- **Via Bellavista;**
- **Via Roma**
- **Via Pietri;**
- **Via Boccherini;**
- **Via Vapelo;**
- **Traversa Via Fattori;**
- **Via Marconi;**

**ORDINA**

- **DIVIETO DI SOSTA E FERMATA SULLA DIGA FORANEA E IN PIAZZA DELLA SALATA DALLE ORE 06:00 DEL GIORNO 06 AGOSTO ALLE ORE 08:00 DEL GIORNO 08 AGOSTO 2024, E COMUNQUE FINO ALLA BONIFICA DELL'AREA DI SPARO;**
  
- **DI RISERVARE N. 1 STALLO CARICO E SCARICO E N. 2 STALLI AUTO (ADIACENTI) AGLI ORGANIZZATORI DELLA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DEGLI EROI, DALLE ORE 08:00 DEL 7 AGOSTO ALLE ORE 02:00 DEL 8 AGOSTO 2024.**

**Dal divieto di circolazione sono esclusi i mezzi di soccorso i veicoli di Polizia e i veicoli autorizzati per la manifestazione.**

La squadra operai in collaborazione con la Polizia Municipale è responsabile della messa in opera e manutenzione della segnaletica adeguata;

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con DPR n. 495/1992.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previa opportune intese con il Comando di Polizia Municipale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Responsabile dell'Area di Vigilanza e gli organi di Polizia Stradale di cui all'Art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Municipale Dr. Francesco Modica di Marco. Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, del nuovo Codice della strada.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e dell'installazione apposita segnaletica stradale.

IL RESPONSABILE  
MODICA DI MARCO FRANCESCO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)